

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2189

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOVACRICCHI, FIORET, SANTUZ*Presentata il 17 maggio 1978*

Proroga delle provvidenze previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 500, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, concernente provvedimenti per le popolazioni del Friuli, colpite dal terremoto del 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati circa 2 anni dai tragici eventi del maggio-settembre 1976 che provocarono nelle province di Udine e Pordenone la distruzione di interi comuni, di aziende industriali, commerciali e diretto-coltivatrici.

Le popolazioni friulane, attaccate alla loro terra e fiduciose nelle loro risorse creative e spirituali, hanno prodigato ogni sforzo per avviare la rinascita economica e sociale delle zone terremotate, determinando le condizioni che consentono loro di riprendere il ritmo operoso di sviluppo impresso dalla regione autonoma nell'ultimo decennio. Ripristinare le aziende, avviare la produzione, recuperare i mercati sono impegni difficili che richiedono tempo, tenacia, iniziativa e soprattutto resistenza economica.

Bisogna pertanto garantire i mezzi perché le aziende industriali, artigianali e di-

retto-coltivatrici possano sopravvivere in una ragionevole prospettiva di stabilità.

A tale scopo non varrebbe riproporre particolari sovvenzioni o erogazioni straordinarie, ma, visto che il Governo si orienta verso una fiscalizzazione degli oneri sociali per contenere il costo del lavoro e permettere all'industria nazionale di conquistare i mercati esteri, si chiede lo sgravio degli oneri contributivi, già in atto, che scadrà alla fine del prossimo mese di giugno. Si ritiene che una proroga a tutto l'anno 1979 possa costituire un contributo determinante, nonché limitato, a favore del consolidamento di tutte le aziende operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

In tal modo si eviterà il possibile tracollo di alcune di esse, con gli inevitabili onerosi interventi che in caso di chiusura di aziende vengono addossati all'erario pubblico, si consentirà il mantenimento

degli attuali livelli occupazionali, si favorirà la ripresa produttiva nei comuni distrutti ed in quelli gravemente danneggiati dal sisma. Tutto questo non a tutela e a favore delle sole popolazioni locali, ma a beneficio dell'intera comunità nazionale. E con questi intendimenti, onorevoli colleghi, che sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge con la quale chiediamo che tutte le provvidenze e le agevolazioni riservate alle aziende industriali artigiane, commerciali e diretto-col-

tivatrici del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1977, n. 500 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 307 del 1977) siano prorogate al 31 dicembre 1979. Confidiamo che entro tale termine la situazione possa normalizzarsi e che i pericoli di tracollo, attualmente possibili, siano scongiurati.

E questo un impegno di solidarietà cui, riteniamo, nessuna forza politica vorrà sottrarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le provvidenze previste dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogate fino alla fine del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.

Le provvidenze stesse spettano a tutte le aziende industriali, artigiane, commerciali e diretto-coltivatrici ubicate:

a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa « provvedimenti legislativi in corso » compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.